

EBA/GL/2026/03

02/03/2026

Orientamenti

relativi agli strumenti disponibili per le
succursali di paesi terzi per l'uso
illimitato e immediato a copertura dei
rischi o delle perdite ai sensi
dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 2013/36/UE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 10.06.2026 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/03» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. Per assicurare che gli strumenti della dotazione di capitale di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE siano a disposizione della succursale del paese terzo per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano, i presenti orientamenti specificano, in conformità dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 4, di tale direttiva, il requisito di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettera c), in relazione a tali strumenti.
6. Per assicurare che il requisito di dotazione di capitale minima di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, depositata sul conto di garanzia di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 3, di tale direttiva, sia mantenuto in ogni momento e sia utilizzabile ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale, i presenti orientamenti specificano le condizioni operative minime che le succursali di paesi terzi dovrebbero rispettare.

Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano al livello della succursale del paese terzo.
8. I presenti orientamenti si applicano fatti salvi regimi più rigorosi previsti da disposizioni nazionali o imposti dalle autorità competenti a una o più succursali di paesi terzi per quanto riguarda la specificazione del requisito di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, inclusi gli strumenti di cui alla lettera c) di tale paragrafo, o le condizioni operative che tali succursali di paesi terzi dovrebbero rispettare.

Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a partire dall'11 gennaio 2027.

4. Strumenti disponibili per l'uso illimitato e immediato ai sensi dell'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/36/UE

Strumenti ammissibili

11. Affinché le succursali di paesi terzi soddisfino il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui all'articolo 48 *sexies* della direttiva 2013/36/UE, gli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo dovrebbero almeno essere conformi ai paragrafi da 12 a 16.

12. Gli strumenti di cui al paragrafo 11 dovrebbero avere una delle seguenti forme:

- a) titoli di debito garantiti da amministrazioni centrali dell'Unione europea o da banche centrali del SEBC;
- b) titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, regionali o locali o da banche centrali di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione europea e ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% a seguito all'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 7, e dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) titoli di debito emessi o garantiti da organismi del settore pubblico ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0% a seguito all'applicazione dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) titoli di debito emessi o garantiti dalle banche multilaterali di sviluppo elencate all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) titoli di debito emessi o garantiti da organizzazioni internazionali elencate all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13. Ai fini degli strumenti di cui al paragrafo 12, punto c), le succursali di paesi terzi dovrebbero considerare la valuta del proprio finanziamento per determinare se le attività che costituiscono la dotazione di capitale siano denominate e finanziate nella valuta nazionale conformemente all'articolo 114, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
14. Gli strumenti di cui al paragrafo 12 dovrebbero essere quotati in una borsa valori riconosciuta ed essere facilmente monetizzabili in qualsiasi momento.
15. Non dovrebbero essere emessi dall'impresa principale della succursale del paese terzo, da alcuna delle sue filiazioni o da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'impresa principale della succursale del paese terzo ha stretti legami.
16. Al fine di determinare se il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE è soddisfatto, le succursali di paesi terzi dovrebbero utilizzare il valore di mercato delle attività della dotazione di capitale. Le succursali di paesi terzi dovrebbero essere in grado di determinare il valore di mercato degli strumenti di cui al paragrafo 12 sulla base di prezzi di mercato ampiamente diffusi e facilmente accessibili oppure, in assenza di tali prezzi, sulla base di una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

Condizioni operative

17. Ai fini della determinazione del rispetto del requisito relativo alla dotazione di capitale minima, le succursali di paesi terzi dovrebbero tenere conto delle passività tenute nei loro registri (passività registrate) e da esse segnalate come tali in conformità del quadro di segnalazione in conformità del regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione [aggiungere il riferimento alle norme tecniche di esecuzione relative alla segnalazione per le succursali di paesi terzi].
18. Le succursali di paesi terzi dovrebbero assicurare che tutte le attività della dotazione di capitale di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 2013/36/UE depositate sul conto di garanzia siano sempre e continuamente disponibili per l'uso ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.
19. Le succursali di paesi terzi dovrebbero attuare dispositivi, strategie, processi e meccanismi atti a soddisfare il requisito relativo alla dotazione di capitale su base continuativa e a rispettare le disposizioni dei presenti orientamenti.
20. Le attività della dotazione di capitale di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 2013/36/UE depositate sul conto di garanzia non dovrebbero essere considerate ai fini del requisito di liquidità di cui all'articolo 48 *septies* di tale direttiva.

RELAZIONE FINALE SUGLI ORIENTAMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER LE SUCCURSALI DI PAESI TERZI PER L'USO ILLIMITATO E IMMEDIATO A COPERTURA DEI RISCHI O DELLE PERDITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 *SEXIES*, PARAGRAFO 2, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

21. Le succursali di paesi terzi dovrebbero monitorare l'ubicazione geografica delle attività della dotazione di capitale (ovvero l'ubicazione dell'emittente o del fornitore di protezione, se del caso), il loro rischio di concentrazione e la coerenza della loro denominazione in valuta con la ripartizione per valuta delle passività della succursale del paese terzo, in particolare dei depositi.
22. Le attività della dotazione di capitale di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 2013/36/UE depositate nel conto di garanzia dovrebbero essere scevre da qualsiasi gravame, salvo un gravame necessario per assicurare che tali attività siano disponibili per l'uso ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.